



COMUNE DI BETTONA

Provincia di Perugia
Piazza Cavour, 14 - 06084 BETTONA



STATUTO COMUNALE

**TESTO
COORDINATO**

Aggiornato dopo l'ultima Deliberazione Consiliare n° 57 del 27.12.2016

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Definizione e Autonomia
2. Storia e vocazione del Comune
3. Sede e territorio
4. Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore
5. Finalità
6. Competenze e funzioni
7. Programmazione
8. Pari opportunità
9. Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle persone diversamente abili – Coordinamento degli interventi
10. Tutela dei dati personali - Obblighi di trasparenza – Rispetto normativa anticorruzione

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio – Sindaco - Giunta)

11. Organi

Capo I - Consiglio comunale

12. Presidenza
13. Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di governo-Competenze - Scioglimento
14. Convocazione funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri
15. Sedute del consiglio
16. Esercizio della potestà regolamentare
17. Commissioni consiliari permanenti
18. Costituzione di commissioni speciali di indagine e di controllo
19. Indirizzi per le nomine e le designazioni
20. Interrogazioni e mozioni

Capo II – Sindaco e giunta

21. Il Sindaco
22. Competenze
23. Mozione di sfiducia
24. Linee programmatiche
25. Vicesindaco
26. Delegati del Sindaco
27. La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza
28. Competenze della Giunta
29. Funzionamento della giunta
30. Cessazione dalla carica di assessore

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO

Capo I – Partecipazione dei cittadini

Riunioni – Assemblee – Consultazioni – Istanze e proposte

31. Partecipazione dei cittadini
32. Associazionismo

33. Diritti delle associazioni
34. Volontariato
35. Riunioni e assemblee
36. Consultazioni – Consulte comunali
37. Istanze, petizioni e proposte
38. Cittadini dell'Unione europea – Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale

Capo II – Referendum

39. Azione referendaria
40. Disciplina del referendum
41. Effetti del referendum

Capo III - Difensore civico

42. Istituzione dell'ufficio
43. Nomina – Funzioni – Disciplina

TITOLO IV- ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

44. Albo pretorio – Pubblicazione dei regolamenti
45. Svolgimento dell'attività amministrativa
46. Statuto dei diritti del contribuente

TITOLO V - FINANZA - CONTABILITA' ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

47. Ordinamento finanziario e contabile
48. Revisione economico-finanziaria – Organo di revisione
49. Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
50. Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
51. Omissione della deliberazione di dissesto
52. Controlli interni

TITOLO VI - I SERVIZI

53. Forma di gestione
54. Gestione in economia
55. Aziende speciali
56. Istituzioni
57. Società
58. Associazioni e fondazioni – Affidamento a terzi
59. Tariffe dei servizi.
- 59 Bis. Definizione dei Servizi Pubblici Comunali privi di rilevanza economica.

TITOLO VII -FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE – UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI – ACCORDI DI PROGRAMMA

60. Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali - Consorzi
61. Accordi di programma

TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE
SEGRETARIO COMUNALE

Capo I – Organizzazione degli uffici e del personale

- 62. Criteri generali in materia di organizzazione
- 63. Ordinamento degli uffici e dei servizi
- 64. Organizzazione del personale
- 65. Stato giuridico e trattamento economico del personale
- 66. Incarichi esterni

Capo II - Segretario comunale

Direttore generale – Responsabile uffici e servizi – Rappresentanza del comune in giudizio

- 67. Segretario comunale – Direttore generale
- 68. Responsabili di area o degli uffici e dei servizi
- 69. Messaggi notificatori
- 70. Rappresentanza del comune in giudizio

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

- 71. Violazione delle norme regolamentari
- 72. Violazione alle ordinanze del sindaco
- 73. Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi
- 74. Violazione alle norme di legge - Sanzioni
- 75. Modifiche dello statuto
- 76. Organi collegiali – Computo della maggioranza richiesta
- 77. Abrogazioni
- 78. Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione e autonomia

1. Il comune di Bettona è ente locale autonomo di Governo e di Amministrazione, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dal presente statuto; come tale promuove, rappresenta e tutela gli interessi generali della propria comunità e ne promuove lo sviluppo nel rispetto dei principi di democrazia, libertà, tolleranza, solidarietà ed uguaglianza, espressi nella Costituzione, nello Statuto della Regione dell'Umbria, nelle leggi statali e regionali, nelle norme sopranazionali ed in quelle internazionali, cui ispira la sua azione politica ed amministrativa.
2. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
4. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
5. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
6. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
7. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
8. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2 Storia e vocazione del Comune

1. Bettona fu centro fortificato fondato dagli Etruschi sulla riva sinistra del Tevere su di un colle agli inizi dei Monti Martani, posizione strategica di controllo della Valle Umbra, della Media Valle del Tevere e delle vie interne dei Monti Martani.
2. Successivamente fu Municipio Romano, importante Comune medioevale, Ente Comune dopo l'unità d'Italia.
3. Il suo territorio ha un grande valore storico, ambientale e paesaggistico, si estende in collina ed in pianura, nella zona di pianura sono presenti varie attività produttive, nella zona di collina sono radicati pregiati oliveti e boschi mediterranei.
4. E' compito primario di questo Comune qualificare e sviluppare, in un quadro di equilibrio e di complementarietà, tali vocazioni.
5. Patrono del Comune è San Crispolto, che si festeggia il 12 Maggio.

Art. 3- Sede e territorio

1. Il territorio del Comune è costituito da Bettona Capoluogo e dalle frazioni di Passaggio e Colle.
2. La sede legale e rappresentativa del Comune è fissata in Bettona Capoluogo, nel palazzo denominato Palazzo Municipale.
3. In casi particolari il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni possono riunirsi in sedi diverse.

Art. 4- Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome: Comune di Bettona e con lo stemma: “Scudo in campo rosso, tagliato fino ai limiti di una croce bianca e sopra l’incrociatura a destra tre foglie di bettonica verde, disposte piramidalmente, il tutto sormontato da corona murale” come riconosciuto con Decreto del Governo Primo Ministro – Segretario di Stato in data 9.4.1934 e trascritto nei registri della Consulta araldica l’11.4.1934. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il Gonfalone sul quale campeggia lo stemma.
2. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
3. Nelle cerimonie ufficiali il comune fa uso del proprio Gonfalone con l’osservanza delle norme di cui al D.P.R. 7/4/2000, n. 121.
4. Al di fuori delle cerimonie ufficiali il Gonfalone può essere esibito previa autorizzazione del Sindaco.
5. Il Gonfalone dovrà essere sempre accompagnato dalla presenza del sindaco o di un assessore e scortato dai Vigili Urbani.
6. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

Art. 5 – Finalità

1. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) Il Comune svolge funzioni politiche, normative e di governo ispirandosi ad ideali di pace, di solidarietà, di progresso civile e democratico di progresso economico equo e solidale, riconoscendo nella Resistenza, nella lotta di liberazione e nell’unità nazionale un riferimento costante alla riaffermazione dei principi che hanno dato vita alla costituzione della Repubblica.
 - b) Il Comune, in conformità ai principi enunciati all’art.1, concorre a garantire a tutti i cittadini pari condizioni di istruzione scolastica, di opportunità culturali, di integrazione sociale, di accesso al lavoro e di opportunità abitative. Promuove inoltre opportunità sportive e ricreative e la solidarietà della comunità civile a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione.
 - c) Il Comune promuove l’integrazione dei cittadini con disabilità, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell’ambiente e nella mobilità.
 - d) Il Comune riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità, anche con la istituzione di appositi organismi.
 - e) Il Comune favorisce l’autonomo apporto dei giovani e degli anziani alla vita comunitaria ed istituzionale anche attraverso appositi organismi.
 - f) Il Comune, preso atto della “Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia”, concorre alla salvaguardia dei diritti dei minori ed alla piena tutela della loro integrità psico – fisica, erogando idonei servizi.
 - g) Il Comune riconosce l’essenziale ruolo della famiglia per il benessere sociale e ne favorisce la funzione; sostiene il diritto alla maternità e favorisce la procreazione responsabile.
 - h) Il Comune riconosce nella tutela e nella valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesistico un obiettivo prioritario. Promuove migliori condizioni di vita territoriali garantendo la fruibilità del centro storico e degli altri centri abitati. Assume la salvaguardia dell’ambiente come tratto qualificante della sua azione, opera per mantenere il suo territorio libero da impianti nucleari e tende a ridurre le fonti inquinanti. Favorisce la collaborazione con gli Enti territoriali e con le Associazioni interessate alla salvaguardia ed alla tutela dell’ambiente e del patrimonio storico ed artistico.
 - i) Il comune concorre allo sviluppo economico e sociale della propria comunità. Adotta iniziative di promozione e conforma l’esercizio della propria attività a criteri di efficienza e di efficacia, mediante la qualificazione dei propri servizi.
 - j) Il Comune valorizza iniziative di cittadini e loro associazioni per mantenere le proprie tradizioni popolari.

- k) Il Comune favorisce l'integrazione nella propria comunità dei cittadini stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri. Concorre a tutelarne il diritto al lavoro ed alla salute. Favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto umano tra le diverse culture.
- l) Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e cooperazione, partecipando anche ad appositi organismi.
- m) Il Comune indirizza le scelte di salvaguardia del paesaggio, degli elementi naturali che caratterizzano il territorio. Protegge e valorizza il territorio agricolo.
- n)

Art. 6 - Competenze e funzioni

1. Il Comune di Bettona esercita le proprie competenze amministrative per settori organici, con particolare riguardo ai servizi socio – assistenziali, all'assetto del territorio, alla sua valorizzazione, alla tutela ed alla giusta fruizione dei beni culturali, storici ed artistici ed allo sviluppo economico di tutta la comunità che rappresenta, attraverso progetti mirati che siano connotati dalla tutela della qualità della vita.
2. Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi statali e regionali. Il comune svolge le funzioni suddette stabilendo e promovendo forme di collaborazione e cooperazione con altri comuni, con le Comunità Montana, con la Provincia e con la Regione.

Art. 7 - Programmazione

1. Il Comune adotta la programmazione delle proprie attività come metodo di indirizzo politico ed amministrativo per l'intervento nei settori di propria competenza ed in particolare nei servizi indirizzati allo sviluppo socio – economico del territorio.
2. La programmazione comunale può essere coordinata con quella della Regione, della Provincia, della Comunità Montana, di Comuni confinanti e di altri enti interessati.
3. Sono strumenti principali dell'attività di programmazione del Consiglio comunale:
- le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - gli indirizzi per la nomina la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - i programmi generali nei diversi ambiti e settori di attività;
 - il Piano Regolatore Generale;
 - il bilancio annuale e pluriennale e la relazione revisionale e programmatica;
 - gli atti relativi a significative materie aventi contenuto generale.

Art. 8 - Pari opportunità

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
- a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione l' articolo del capo II del titolo II riguardante la composizione della giunta.

**Art. 9 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili.
Coordinamento degli interventi**

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone diversamente abili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

Art. 10 –

Tutela dei dati personali – Obblighi di trasparenza – Rispetto normativa anticorruzione

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. Lo Statuto del Comune di Bettona è predisposto in attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza, nel rispetto della normativa nazionale vigente, nonché nei principi contenuti nella legge nazionale anticorruzione e nel conseguente piano nazionale triennale.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

Art.11 – Organi

1. Gli organi del governo del Comune sono il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale. Ciascuno esercita le competenze rispettivamente attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento degli organi di governo sono disciplinati dalla legge.
3. Gli amministratori facenti parte degli organi di governo del Comune non possono essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, dei beni affidati alla loro cura. L'acquisto è nullo.
4. Il Sindaco ed i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

Capo I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 – Presidenza

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco a cui sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio del quale stabilisce l'ordine del giorno.
2. Il consiglio Comunale, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico – amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
3. Ai sensi dell'art.39, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267 è prevista anche la figura del presidente del consiglio e di un vice-presidente la cui eventuale istituzione deve essere adottata con votazione a scrutinio palese con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio, quindi compreso il Sindaco, dopo ogni consultazione elettorale comunale.

4. Dopo la istituzione di cui al comma precedente, in successiva seduta il Consiglio comunale provvede alla elezione, tra i propri membri, del Presidente, con due votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
5. Qualora, dopo il secondo scrutinio, nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.
6. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello scrutinio di cui al comma precedente abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti entrano in ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età.
7. Eletto il Presidente, il Consiglio procede alla elezione, con scrutinio segreto, del Vice-presidente. Per tale votazione ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano d'età.
8. La carica di Presidente e di Vice-presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo consiliare.
9. Il Presidente ed il Vice-presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, per reiterata violazione di legge, dello Statuto e dei regolamenti, e per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
10. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, è discussa e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione, pena decadenza della mozione, e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.
11. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla elezione del sostituto con le modalità previste ai precedenti commi.
12. Il Vice-presidente sostituisce a tutti gli effetti solamente il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
13. Il Presidente ed il Vice-presidente del Consiglio esercitano le loro funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
14. Le attribuzioni di chi esercita la presidenza del Consiglio sono le seguenti:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale;
 - b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede le sedute e ne dirige i lavori;
 - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h) assicura adeguata, preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio secondo quanto stabilito al successivo art.14;
 - i) esercita ogni altra funzione demandatagli dalla Statuto o dai regolamenti dell'Ente.

Art. 13 - Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo – Competenze – Scioglimento

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione, ha ottenuto la più alta cifra individuale. A parità di cifra individuale sono esercitate dal più anziano d'età.
3. Ciascun consigliere è tenuto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla seduta di convalida degli eletti, ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati od inviati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di chiederne la convocazione con le modalità dettate dall'art.39, comma 2, del D. Lgs.18.8.2000 n.267;

hanno inoltre il diritto di ottenere dagli uffici, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, con l'obbligo di individuare concretamente e con precisione i documenti oggetto del diritto di accesso e senza interferire con lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione.

5. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, ad un comportamento corretto ed efficace ed al rispetto della distinzione dei ruoli tra politica e gestione.

6. Il Comune, , nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura il rimborso delle spese legali ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, con le modalità ed alle condizioni di cui al 5° comma dell' art. 86 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 (nella versione modificata dall' art. 7/bis –comma 1- del D.L. n. 78 del 19/06/2015).

7. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

8. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

9. Entro novanta giorni dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

10. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

11. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

12. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di luglio di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

13. Il Consiglio Comunale definisce, per il periodo di tempo del proprio mandato, gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; nomina i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

14. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali di cui all'art.42, commi 2 e 3 del D. Lgs.18.8.2000 n.267.

15. Il Consiglio Comunale viene sciolto quando si verificano le condizioni di cui agli articoli 141, comma 1, e 143 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

Art. 14 - Convocazione e funzionamento del consiglio – Decadenza dei consiglieri

1. Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il Sindaco o il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/4 dei consiglieri assegnati (arrotondato all' unità superiore); in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

2. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare è stilato dal Sindaco o dal Presidente e l'integrazione del medesimo con altri argomenti, in aggiunta a quelli per i quali stata già effettuata la convocazione, deve essere recapitata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. Nessun argomento può essere messo in discussione se non risulta inserito nell'ordine del giorno.

3. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti presenti, in conformità ai seguenti principi statutari:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: – quattro giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; – tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; – un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; i termini di recapito dell'avviso di convocazione si computano in conformità a quanto previsto

dall'art.155 del codice di procedura civile; l'avviso di convocazione può prevedere anche una seconda convocazione;

b) la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno, di norma, deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di seduta ordinaria, almeno due giorni prima nel caso di seduta straordinaria ed almeno ventiquattro ore prima nel caso di sedute convocate in via d'urgenza;

c) in ogni caso nessun affare da trattare può essere sottoposto a deliberazione se non viene depositato, con tutti i documenti necessari corredati dei pareri obbligatori per poter essere esaminato, almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'inizio della seduta, o se sia carente di qualche documento o di qualcuno dei pareri richiesti;

d) per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno della metà più uno dei consiglieri assegnati per le sedute di prima convocazione e non meno di 1/3 dei consiglieri assegnati (arrotondato all'unità superiore) in seconda convocazione.

Si precisa che nel quorum strutturale di cui sopra non devono computarsi i consiglieri che devono astenersi ai sensi dell'art.78 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267 e quelli che escono dalla sala prima della votazione;

e) il quorum funzionale del consiglio, se non stabilito diversamente dalla legge o dal presente statuto è pari al voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti; non si computano fra i votanti coloro che dichiarano di astenersi volontariamente, coloro che devono astenersi obbligatoriamente e quelli che escono dalla sala prima della votazione; non si considerano voti gli astenuti, le schede bianche e quelle nulle;

f) per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, è necessaria la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

4. I consiglieri si costituiscono in gruppi, con riferimento alla lista in cui sono stati eletti, e danno comunicazione dei propri capigruppo al consiglio comunale nella seduta di insediamento. In mancanza di designazione nei termini suddetti si intendono quale capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

5. Possono essere costituiti, anche successivamente, gruppi diversi, purché di almeno due consiglieri. Può essere costituito comunque un gruppo misto, senza limiti di numero, al quale potranno aderire singoli consiglieri.

6. I consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare, entro dieci giorni dalla proclamazione, a quale gruppo consiliare intendono aderire.

7. La mancata partecipazione a tre sedute consiliari consecutive nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

8. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 15 Sedute del consiglio

1. consiglio si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute che si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e del Documento Unico di Programmazione;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

Art. 16 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione il successivo articolo concernente la pubblicazione dei regolamenti .

Art. 17 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione delle commissioni è stabilita in numero di 6 membri, ripartiti, secondo criteri di proporzionalità rispettivamente in rapporto di 4 di maggioranza e 2 di minoranza. Le commissioni eleggono a maggioranza, nel proprio interno, il presidente.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori soggetti istituzionali o sociali interessati.

4. Sindaco e gli Assessori Comunali non possono presiedere le commissioni permanenti.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi eventualmente previsti dal regolamento.

Le commissioni decadono con la scadenza della durata in carica del Consiglio.

Art. 18 - Costituzione di commissioni speciali, di indagine e di controllo.

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può deliberare la costituzione di commissioni speciali composte da consiglieri ed integrate da esperti, per l'approfondimento di particolari questioni o problemi o per disporre inchieste su questioni di interesse comunale.

2. Con la deliberazione di costituzione sono disciplinati i limiti e le procedure di studio e di inchiesta. Al termine dei suoi lavori la commissione presenta al Consiglio Comunale una relazione generale sull'esito degli stessi. La minoranza può presentare relazioni alternative a quella predisposta dalla maggioranza.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare di costituire commissioni di indagine per accertare la regolarità e la correttezza di determinate attività amministrative comunali.

4. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

5. Con la deliberazione di costituzione vengono indicati i compiti specifici demandati alla commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. Al termine dei lavori la commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al Consiglio. Ad essa possono essere allegate relazioni della minoranza.

6. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione di una commissione consiliare di controllo e garanzia che esercita le proprie funzioni con particolare riferimento al controllo di massima dell'attività politico – gestionale dell'Ente Comunale nelle sue articolazioni istituzionali ed amministrative, senza che questo possa comunque tradursi in controllo di legittimità di tipo tecnico – amministrativo sulla generalità degli atti del comune e su atti particolari.

7. Per la composizione delle commissioni speciali, di indagine e di controllo trovano applicazione le norme del comma 2 dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza della commissione avente funzioni di controllo e di garanzia e per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione.

8. La costituzione di tutte le commissioni di cui al presente articolo può essere richiesta da un terzo dei consiglieri in carica. La proposta o la costituzione delle commissioni dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

9. Le commissioni decadono con la scadenza della durata in carica del Consiglio.

Art. 19 -Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del sindaco medesimo.

Art. 20 Interrogazioni e mozioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta fatta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni su circostanze, fatti od informazioni relativi alla loro attività.
La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione che riguarda le materie di competenza del Consiglio Comunale individuate per legge.
3. Il consigliere, nella richiesta di interrogazione, deve indicare se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il sindaco, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;
 - c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
5. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo II - SINDACO E GIUNTA

Art. 21 - Il Sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale di cui è membro, secondo le disposizioni dettate dalla legge che disciplina altresì i casi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, lo stato giuridico le cause di cessazione dalla carica, la sospensione la decadenza, le dimissioni, l'impedimento e la rimozione. Egli è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 22 Competenze

1. Il Sindaco, nella sua qualità di capo dell'Amministrazione:
 - a) nomina la Giunta, convoca e presiede il Consiglio (in caso di mancata nomina del Presidente del Consiglio) e la Giunta formulandone l'ordine del giorno;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) attribuisce le competenze agli assessori;
 - d) entro il termine di novanta giorni dal giuramento, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - e) coordina e programma l'attività degli Assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico di cui alla lettera precedente ed al conseguimento degli scopi dell'Ente;
 - f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;

- g) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune; quale ufficiale di governo esercita le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono attribuite dalle leggi, adottando le conseguenti disposizioni organizzatorie di attuazione;
- h) indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;
- i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- l) attribuisce le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici o dei servizi e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
- m) nomina il Segretario Comunale nel rispetto delle disposizioni di legge;
- n) eliminata;
- o) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- p) ha la rappresentanza processuale del Comune da conferirsi tramite deliberazione di giunta, come meglio specificato allo specifico articolo del titolo VIII, capo II;
- q) decide in ordine alle liti attive e passive del Comune e dispone in ordine alla transazione delle cause pendenti, valutata l'opportunità della loro definizione nell'interesse del Comune;
- r) nomina i messi notificatori;
- s) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge con le seguenti precisazioni:
- in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, in qualità di rappresentante della comunità locale;
 - al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini, in qualità di Ufficiale di governo.

Art. 23 Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 24 Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 13, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 25 Vicesindaco

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 26 Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 27-La giunta - Composizione e nomina – Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori, compreso il vicesindaco, di cui almeno due del sesso meno rappresentato.
2. Possono essere nominati 2 (due) assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
3. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 28 - Competenze della giunta

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29 -Funzionamento della giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche; ad esse possono partecipare, senza diritto di voto funzionari del Comune od esperti esterni per riferire sullo stato delle proposte o su particolari questioni. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 30 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
 3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO Capo I -PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI RIUNIONI - ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI -ISTANZE E PROPOSTE

Art. 31 - Partecipazione dei cittadini

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 32 Associazionismo

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare che garantiscano il perseguimento di finalità culturali, sociali, ricreative, turistiche e sportive, che si ispirino a criteri di democraticità e trasparenza, e che non perseguano scopo di lucro.
2. A tal fine la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione persegua una delle finalità di cui al comma 1, ispirandosi ai criteri nello stesso individuati, depositando, a tal fine, in Comune, copia dello statuto e comunicando la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 33 Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante e suo delegato, di accedere, a norma di legge, ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di richiedere di essere consultata in merito alle iniziative dell'Ente, nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni registrate possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse, pareri che devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta che, in ogni caso, non potranno essere superiori a trenta giorni.

Art. 34 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere, se richiesto, il proprio punto di vista sui programmi dell'Ente in materia e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune cercherà di garantire che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

Art. 35 -Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 36 -Consultazioni - Consulte comunali

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.
5. Il Consiglio comunale può istituire consulte, quali organismi con compiti consultivi e propositivi, di studio, di ricerca e documentazione, nelle materie di competenza comunale.
6. Le consulte sono costituite da membri di Consiglio e di Giunta e da soggetti esterni all'Amministrazione comunale.
7. Le consulte esprimono pareri per gli atti che il Consiglio comunale sottopone ad esse, formulano proposte al Consiglio ed alla Giunta per gli atti di loro competenza, effettuano studi e ricerche su questioni attinenti alle materie loro attribuite, in collaborazione con Enti, Associazioni, Istituti ed esperti.
8. La composizione delle consulte ed il loro funzionamento sono disciplinati con apposito regolamento. In ogni caso le consulte sono presiedute da un consigliere comunale.

Art. 37- Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.
3. Le proposte sono sottoscritte almeno dal 20% degli elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 38 - Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:
 - a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II – REFERENDUM Art. 39 - Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum sulle seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) bilanci e contabilità;
 - e) tributi locali e tariffe;
 - f) struttura e regolamentazione della pianta organica;
 - g) designazione, nomine e revoche e, più in generale, questioni concernenti persone;
 - h) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - i) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale.
4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
5. Non può svolgersi più di un referendum all'anno.

Art. 40 -Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento prevede:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 41 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la metà più uno degli elettori del Comune aventi diritto al voto e se si è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini con la consultazione referendaria a carattere consultivo deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
5. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli elettori del Comune aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale non può assumere decisioni contrastanti con essa.

Capo III - DIFENSORE CIVICO

Art. 42 - Istituzione dell'ufficio

1. È prevista l'istituzione nel comune dell'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 43 - Nomina - Funzioni – Disciplina

1. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della Provincia nel cui territorio rientra il Comune, ai sensi del comma 186 dell' art. 2 della Legge n. 191 del 13/12/2009.
2. Le funzioni e la disciplina dello stesso sono determinate con la convenzione di cui sopra.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 44-Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti

1. Il Comune ha un Albo Pretorio on-line ove sono pubblicati lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, i bandi e, in genere, tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Eliminato.
3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi. I detti regolamenti entrano in vigore nella data di esecutività della deliberazione di approvazione.
4. Eliminato.

Art. 45 -Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 46 - Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
 - a) all'informazione del contribuente (art. 5);
 - b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
 - c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
 - d) alla remissione in termini (art. 9);
 - e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
 - f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 47 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte proprie, tasse, addizionali e compartecipazioni, tariffe, diritti ed ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio.
4. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 48 - Revisione economico-finanziaria – Organo di revisione

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 4 del precedente articolo, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
4. L'organo di revisione, nel rispetto della normativa vigente, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 49 - Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo fa predisporre d'ufficio dal responsabile dell' Area Economico-Finanziaria per sottoporlo al consiglio.
2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.
3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 50 - Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 51 - Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 52 - Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;
 - d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Con i regolamenti:
 - di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 53 - Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.
2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 54, comma 2.
4. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 54 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo precedente.

Art. 55 - Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 56 – Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo relativo alle aziende speciali.
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 57 – Società

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
2. Eliminato.

Art. 58 - Associazioni e fondazioni – Affidamento a terzi

1. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 59 - Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.
2. Eliminato.

Art. 59 Bis. - Definizione dei Servizi Pubblici Comunali privi di rilevanza economica.

- Il Comune di Bettona dichiara di:

- a). riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- b). confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- c). riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del d.lgs. 267/00;

-Il Comune di Bettona promuovere nel proprio territorio una Cultura di salvaguardia della risorsa idrica e di iniziativa per la ripubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato attraverso le seguenti azioni:

- a). informazione della cittadinanza sui vari aspetti che riguardano l'acqua sul nostro territorio, sia ambientali che gestionali;
- b). contrasto al crescente uso delle acque minerali e promuovere l'uso dell'acqua dell'acquedotto per usi idropotabili, a cominciare dagli uffici, dalle strutture e dalle mense scolastiche;
- c). promozione di una campagna di informazione/sensibilizzazione sul Risparmio Idrico;
- d). informazione puntuale della cittadinanza sulla qualità dell'acqua con pubblicazione delle analisi chimiche e biologiche in ogni frazione e contrada;
- e). promozione di tutte le iniziative finalizzate alla ripubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato nel territorio di propria pertinenza.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 60 - Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali – Consorzi

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità

previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

4. Il Comune partecipa altresì a consorzi per la gestione associata di uno o più servizi con altri Comuni o con la Provincia istituiti secondo la norme previste per le Aziende Speciali, sulla base di una convenzione approvata, unitamente allo statuto del Consorzio, con deliberazione del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 61 - Accordi di programma

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Qualora l'accordo di programma dovesse comportare variazione degli strumenti urbanistici, il previo assenso del Sindaco allo stesso dovrà essere ratificata dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti lo stesso, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla manifestazione di volontà del Sindaco, a pena di decadenza.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 62 - Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 63 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti

derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia.

Art. 64 - Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 65 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 66 - Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire (secondo le specifiche normative nazionali).

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI DI AREA O DEGLI UFFICI E SERVIZI - RAPPRESENTANZA DEL COMUNE IN GIUDIZIO

Art. 67 - Segretario comunale - Direttore generale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
3. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale di cui all'art. 97 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267, in conformità ai seguenti principi:
 - a) Svolge, nei confronti degli organi di governo, qualora richiesto, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa su questioni concernenti la conformità dell'azione amministrativa, in materia di forma, competenza e procedura, alle disposizioni di legge, Statuto e regolamenti comunali;
 - b) Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta per esercitare, se richiesto dal presidente, l'attività riguardante sia le funzioni consultive sullo stato del procedimento degli atti, sia le funzioni di assistenza di cui alla precedente lettera, curando la verbalizzazione;
 - c) Roga i contratti di cui l'Ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, salvo nel caso in cui, a suo giudizio, si tratti di contratti, scritture ed atti di particolare complessità;
 - d) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali di area e ne coordina l'attività sotto il profilo amministrativo;
 - e) Può esercitare, a livello dirigenziale, altre funzioni che gli vengano attribuite, secondo gli indirizzi del presente articolo, dai regolamenti comunali, o conferite dal Sindaco con atto ricettizio, esclusi i pareri di legittimità soppressi per legge; per ogni attribuzione o conferimento di tali funzioni verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. sia ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione sia ai fini della indennità di risultato;

- f) Emette parere di regolarità tecnica esclusivamente sulle deliberazioni di approvazione o modifica dello Statuto, del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, del regolamento sui contratti del Comune, nonché sulle deliberazioni di decisione delle controversie su competenze ed attribuzioni e su quelle che riguardano la individuazione di sue funzioni in conseguenza di norme di legge e di Statuto
 - g) Può partecipare alle commissioni di gara e di concorso.
4. Il segretario comunale risponde di quanto ai punti precedenti unicamente al Sindaco.
 5. Eliminato.
 6. Eliminato.

Art. 68 - Responsabili di area o degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili di area o degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2. Spettano ai responsabili di area o degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono attribuiti ai responsabili di area o degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
 - l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
 - n) Eliminato.
4. I responsabili di area o degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili di area o degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 69 - Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.
2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.
3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 70 - Rappresentanza del comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71 - Violazione delle norme regolamentari

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 72 - Violazione alle ordinanze del sindaco

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 73 - Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.
2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 74 - Violazione alle norme di legge – Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il segretario comunale designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 75 - Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3.L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4.Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 76 - Organi collegiali.

Computo della maggioranza richiesta

1.Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento all'unità superiore.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 77 – Abrogazioni

1.Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2.Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 78 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
 - affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
 - inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.